



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICITÀ E AFFISSIONI**

Approvato con atto del C.C. n. 62 del 30/12/2016
e modificato con atto n. 03 del 10/05/2017

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito, scopo e quadro normativo di riferimento del Regolamento

Art. 2 - Nozione di centro abitato

Art. 3 - Classificazione e tipologia degli impianti pubblicitari

CAPO II - PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE

Art. 4 - Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna, tipologie consentite

CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA

Art. 5 - Definizione degli impianti - tipologie consentite

CAPO IV - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

Art. 7 - Collocazione degli impianti pubblicitari

Art. 8 - Distanze

Art. 9 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari

Art.10 - Pubblicità direzionale

Art. 11 -Contenuto del messaggio pubblicitario

Art. 12 – Illuminazione

Art.13 - Limitazioni e divieti

CAPO V – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 14 - Pubblicità effettuata sui veicoli

Art. 15 - Pubblicità effettuata sui veicoli in sosta

Art. 16 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Art. 17 - Pubblicità fonica

Art. 18 - Volantinaggio e pubblicità commerciale

Art. 19 - Pubblicità dei cantieri edili

Art. 20 - Impianti di trasmissione e/o riproduzioni di immagini e altre forme di pubblicità

CAPO VI - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.21 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

Art.22 – Preinsegne

Art.23 - Insegne di esercizio e pubblicitarie

Art.24 - Categoria delle Insegne

Art.25 - Dimensioni e collocazione delle insegne

Art.26 - Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

Art.27 - Targhe pubblicitarie

Art.28 - Caratteristiche delle tende

Art.29 - Vetrofanie e Vetrografie

Art.30 - Inserzioni dipinte, murali e tromp l'oeil

Art. 31 - Insegne di pubblico interesse

CAPO VII- GLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI

Art.32 - Caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni

CAPO VIII- COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E DI INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE

Art.33- Norme generali

Art.34 - Insegne di esercizio

Art.35 - Targhe professionali o di esercizio

Art.36 - Bacheche a muro

Art.37 – Tende

Art.38 - Vetrofanie e vetrografie

Art.39 – Materiali ammessi

CAPO IX - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.40- Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione

Art.41 – Termini di validità dell'autorizzazione

Art.42- I termini di rilascio dell' autorizzazione

Art.43 - Presentazione della domanda

Art.44 – Autorizzazione triennale. Rinnovo.

Art.45 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art.46 - Interventi di sostituzione e modifica

Art.47 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art.48 – Autorizzazione. Esclusioni.

CAPO X -VIGILANZA E SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni amministrative

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Rinvio

Art. 51 - Norma transitoria

Art. 52 – Abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito, scopo e quadro normativo di riferimento del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs 30/4/1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel D.lgs. del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Costituiscono norme di riferimento del presente Regolamento:
 - D.L.gs 30/04/92 n. 285 e ss.mm. ii. (Nuovo Codice della Strada)
 - D.P.R.16/12/1992 n. 495 e ss.mm. ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada)
 - D.L.gs 15/11/1993 n. 507 (Imposta c.le Pubblicità e pubbliche affissioni)
 - D.L.gs.42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
 - D.C.C. n. 28 del 09/07/2015 (Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" di cui alla D.C.C. n. 35 del 06 maggio 1994
 - D.C.C. n. 36 del 06/08/2013 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Introduzione della categoria speciale prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Integrazione regolamento Comunale di cui alla D.C.C. n. 67 del 30/06/1994
 - D.C.C. n. 18 del 27.04.2015 Modifiche regolamento di polizia urbana approvato con D.C.C. n. 6 del 28.01.2013
 - D.G.C. n. 6 del 17/01/2011 (Nuova delimitazione dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992)
 - L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
 - Regolamento Edilizio Comunale
 - D.C.C. n. 35 15/11/2010 (Adozione quarta variante specifica all'aggiornamento della disciplina particolareggiata del centro storico) con riguardo alle disposizioni contenute all'art. 29 comma 7 delle norme tecniche di attuazione
3. Le norme del presente Regolamento non trovano applicazione all'interno di aree private, quando i mezzi pubblicitari non sono visibili dalla pubblica via.
4. Le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le altre normative comunali in materia.

Art. 2 - Nozione di centro abitato

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni così come descritte nella D.G.C. n. 6 del 17/01/2011 concernente la nuova delimitazione dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992.

Art. 3 - Classificazione e tipologia degli impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari vengono classificati in:
 - a) impianti permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro suddivisi in:
 - Affissionali: ovvero gli impianti per le pubbliche affissioni riservati al Servizio pubbliche affissioni costituita supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e comunque non a rilevanza economica. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 definiti in: stendardo; tabella; poster, trespolo di cui all'art.32 del presente Regolamento.
 - Pubblicitari: ovvero preinsegna, cartello, tabella, colonna; impianti abbinati ad elementi di arredo urbano o di servizio (pensilina di attesa bus - palina di fermata bus – cestino – transenna parapetonale – orologio - termometro-barometro - quadro informativo

abbinato a planimetria urbana) e gli impianti di pubblicità o propaganda", di cui all'art.4 comma 3 del presente Regolamento.

- b) impianti provvisori costituiti da manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico o privato o sugli edifici e ponteggi di cui all'art. 5 del presente regolamento possono riferirsi sia ad installazioni di promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli che ad iniziative commerciali costituiti da: striscione, stendardo, locandina, segno orizzontale reclamistico, gonfalone.

CAPO II - PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE

Art. 4 - Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna, tipologie consentite

1. Per impianti di Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi mediante l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati e simili con esclusione della affissione di manifesti cartacei di affissione diretta.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono:
 - a) Insegna ovvero manufatto, luminoso od illuminato, mono o bifacciale atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.
 - b) Preinsegna ovvero la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - c) Cartello ovvero manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi pubblicitari sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
 - d) Colonna ovvero elemento tridimensionale, vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi sociali o commerciali.
3. Sono ricompresi nella categoria di cui al presente articolo, gli "impianti pubblicitari di servizio ovvero qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, comprendenti il cestino, palina fermata bus, pensilina attesa bus, portacicli contenenti elementi come pannelli serigrafati o simili, transenna parapetonale, quadro Informativo dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città integrata con messaggi pubblicitari, mediante pannelli serigrafati o simili.
4. Sono consentiti, altresì, gli "impianti di pubblicità o propaganda", ovvero qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto. Rientrano in tale categoria:
 - a) la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'Art.29, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate da successivo Art.30;
 - c) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);

- d) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
 - e) l'"impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso per luce propria che per luce indiretta;
 - f) l'"impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq;
 - g) la "vetrografia" e la "vetrografia", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche d'incisione a mola o ad acido, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
 - h) le "iscrizioni dipinte, i murales e i tromp l'oeil" e cioè la riproduzione pittorica su superficie murarie di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
5. Nel rispetto del contesto storico-architettonico e ambientale lungo le strade e in prossimità di esse, l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, transenne ed altre e l'installazione di "impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile" è ammessa previa presentazione di specifici progetti approvati con specifici atti deliberativi della Giunta Comunale.

CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

Art. 5 - Definizione degli impianti - tipologie consentite

1. Per mezzi pubblicitari temporanei si intendono quelle tipologie aventi carattere di provvisorietà, ossia una durata espositiva limitata nel tempo.
2. L'insegna d'esercizio non è da considerarsi come impianto pubblicitario temporaneo.
3. Gli impianti di Pubblicità Esterna TEMPORANEA, adibiti alla diffusione di messaggi di promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali, sono indicati nell'Art.51, commi 9 e 10, del DPR 16.12.92 n. 495:
 - a) lo striscione ovvero l'elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa la cui esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni e spettacoli. Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 5 mq.
 - b) la locandina, lo stendardo ovvero l'elemento bifacciale vincolato temporaneamente al suolo da idonea struttura di sostegno la cui esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni e spettacoli e lancio di iniziative commerciali con superficie massima consentita 1,4 mq (per lato).
 - c) il segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici esposto all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali o lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.
4. E' consentita l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi di cui alle lettere a) e b) con decorrenza dal 15° giorno antecedente fino alle 24 ore successive all'evento pubblicizzato. L'esposizione di segni orizzontali reclamistici è ammessa unicamente nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva e/o di vario genere cui si riferisce.
5. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione/ iniziativa commerciale e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così determinate:
 - fuori centro abitato: m. 50;
 - centro abitato: m. 12,50.

6. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
7. Ai segni orizzontali non si applica quanto stabilito dall'art.8 del presente regolamento, fatte salve le norme sulle distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati che dovranno essere applicate unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
8. Rientrano nella categoria degli impianti pubblicitari di cui all'art. 51 del DPR 495/1992 il cd. "gonfalone ", ovvero l'elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.
9. L'installazione di gonfaloni è ammessa sui pali della pubblica illuminazione o nelle posizioni assentite secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'Ufficio Competente al rilascio dell'autorizzazione.
10. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee all'esposizione di mezzi rientranti nella fattispecie "cartello" per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabili qualora il periodo complessivo di esposizione non superi i tre mesi.
11. Il cartello non dovrà avere dimensione superiore a 1,50 mq e dovrà essere realizzato e collocato in modo da non costituire intralcio e pericolo alla circolazione stradale.
12. I mezzi pubblicitari di cui ai commi 3 e 10 non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art.13 del presente regolamento.

CAPO IV - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate.
3. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
6. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a ml 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. All'interno dei centri abitati e limitatamente agli impianti fissi per le affissioni, tale quota è ridotta a ml 0,60.

Art. 7 - Collocazione degli impianti pubblicitari

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'Art. 23 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 ("Nuovo Codice della

Strada") e dell'Art.51 del relativo "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" DPR 16/12/1992 n. 495 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento Pubblicitario.
3. Sono dettate particolari prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità normate dal Capo VIII del presente Regolamento, il quale disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari nel Centro storico, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale.

Art. 8 - Distanze

1. Nel centro abitato le distanze previste dall'Art.51 del DPR 16/12/1992 n. 495, ad eccezione delle preinsegne, sono ridotte sulle strade urbane di quartiere (di tipo E) e locali (F), come di seguito indicato:
 - ml 1,50 dal limite della carreggiata;
 - ml 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali semafori e intersezioni;
 - ml 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - ml 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi (cunette) o convessi (dossi).
2. Nel caso che la strada sia sprovvista di marciapiede la distanza di ml. 1,50 dovrà essere calcolata dal limite della carreggiata. Qualora, invece, la strada sia provvista di marciapiede l'impianto dovrà essere collocato al margine esterno del bordo del marciapiede stesso (lato opposto alla carreggiata).
3. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, da transenne parapetonali, bacheche con messaggi di pubblico interesse, arredo in genere, l'installazione è subordinata all'approvazione di specifico progetto con atto deliberativo di Giunta Comunale.
4. Le distanze indicate al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti a filo di manufatti già esistenti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Art. 9 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq (DPR 16/12/1992 n. 495, Art. 48, comma 1).
2. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari posti nel centro abitato, si rimanda alle norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto. L'autorizzazione all'installazione nei centri abitati di mezzi pubblicitari di dimensione superiore a 10 mq sarà subordinata a nulla osta del Servizio Urbanistica.

Art.10 - Pubblicità direzionale

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità "direzionale", intendendosi con questa definizione l'uso di una serie di cartelli ed altri impianti pubblicitari, corredata da simboli indicativi di direzione, localizzati in più punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività. La pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività deve essere costituita esclusivamente da Preinsegne come definite dall'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 11 -Contenuto del messaggio pubblicitario

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o in generale richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
2. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra l'autorizzazione non verrà rilasciata ovvero ne sarà sospesa la validità fino alla riproposizione di un nuovo messaggio

pubblicitario, conforme ai principi medesimi.

Art. 12 – Illuminazione

1. Ai fini del presente regolamento i mezzi pubblicitari, se dotati di luci, sono differenziati in:
 - Luminosi: ove l'illuminazione è costituita da una sorgente interna ottenuta mediante corpi luminosi posti internamente al cassonetto (filamenti neon).
 - Illuminata: ove l'illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il manufatto dall'esterno.
2. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque realizzato in conformità alle norme di cui al D.M. 37/2008.
3. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse nel D.M. del 22/01/2008 e s.m. e i. per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
4. Nessun impianto potrà avere luce intermittente (sia del tipo auto illuminante che a spot) né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
5. L'illuminazione relativa ai servizi di pubblico interesse non è assoggettata a quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
6. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse di cui all'art.31 ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie.
7. Nel centro storico le insegne d'esercizio possono essere luminose o illuminate in base alle prescrizioni individuate nelle norme tecniche di attuazione della disciplina particolareggiata del centro storico.
8. L'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione di insegne pubblicitarie e insegne di negozi ed esercizi devono essere conformi alle prescrizioni dettate dalla Legge Regione Marche n. 10 /2002 recante "Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso", in particolare dell'Allegato "B" - Disposizioni Tecniche.

Art.13 - Limitazioni e divieti

1. E' limite inderogabile quanto rappresentato dal comma 1 art. 23 CDS secondo il quale i mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale; non devono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia; non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici la collocazione di impianti pubblicitari è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento e materiali consentiti dalla vigente normativa di settore (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e conformemente al presente Regolamento).
3. E' vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) ed insegne d'esercizio in corrispondenza delle intersezioni, eccezion fatta per le preinsegne il cui impianto, comunque, non deve interferire con l'avvistamento dei segnali stradali. E' comunque vietata l'installazione lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale."
4. E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.
5. non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari agli edifici o monumenti.
6. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

7. Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
8. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
9. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
10. Gli impianti posti sui marciapiedi devono essere posti ad un'altezza di almeno mt. 2,20 dal piano di calpestio in analogia a quanto previsto per la segnaletica stradale e garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,20 metri."
11. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di modificare o sospendere l'efficacia del presente articolo per sopravvenute ragioni tecniche o a tutela della pubblica incolumità e sicurezza.

CAPO V – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 14 - Pubblicità effettuata sui veicoli

1. Sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art. 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma è autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 (tre) rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, limitatamente a quanto previsto e concesso dal Codice della Strada, sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
 - b) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;

- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
7. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
 8. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
 9. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
 10. Il soggetto passivo è tenuto pertanto alla effettuazione della dichiarazione di cui all'art. 8 decreto legislativo 507/93 ed alla conservazione della attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del decreto legislativo 507/93 deve essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
 11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada

Art. 15 - Pubblicità effettuata sui veicoli in sosta

1. La pubblicità con i veicoli deve essere conforme all'art. 57 del DPR 495/92 e alle norme là richiamate e al medesimo collegate.
2. Una disciplina particolare è prevista per gli speciali veicoli omologati, denominati "camion vela" o "vele" come di seguito, che diffondono messaggi pubblicitari visivi mediante speciali attrezzature installate sulla motrice o su apposito rimorchio, classificati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.
3. Il soggetto che intende diffondere messaggi pubblicitari visivi mediante le vele, oltre al possesso dei prescritti requisiti di legge, deve accreditarsi presso il competente servizio comunale con una domanda iniziale quindi prenotare gli spazi consentiti almeno 48 ore prima dell'inizio di ogni diffusione pubblicitaria e corrispondere canoni, diritti e tributi prima dell'inizio di ciascuna diffusione.
4. Le vele transitano nel territorio comunale secondo le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.
5. Le "vele" possono sostare esclusivamente sugli spazi pubblici appositamente individuati secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 del presente articolo nel rispetto della disciplina autorizzatoria prevista per la cartellonistica di analogo contenuto
6. I medesimi veicoli possono sostare fuori dagli spazi pubblici appositamente individuati, anche in caso di guasto tecnico a condizione che il messaggio installato sia debitamente coperto. La sosta di breve durata non eccedente i 30 minuti con il messaggio pubblicitario visibile è ammessa in deroga alle norme precedenti solo per esigenze imprescindibili del conducente.
7. Nel rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, aree di sosta libera o regolamentata, gratuita o a pagamento possono essere istituite con apposite ordinanze previa, ove previsto, deliberazione della giunta comunale anche in deroga alle distanze previste per la equivalente cartellonistica.
8. La sosta delle vele fuori dagli appositi spazi pubblici individuati ai sensi del comma 7 e fuori dei casi indicati dal comma 6 equivale ad una pubblicità priva di titolo autorizzativo.
9. Su spazi privati, a condizione che non siano di ostacolo all'avvistamento e alla comprensione della segnaletica stradale e non coprano dalla distanza di leggibilità i mezzi pubblicitari fissi e previa assenso dei competenti titolari della potestà sull'area, le vele possono essere autorizzate sui piazzali di parcheggio delle zone commerciali e industriali e artigianali in deroga alle distanze previste per la equivalente cartellonistica.

Art. 16 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano

collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

2. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq 2 per ogni servizio prestato.

3. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio delle stazioni di servizio della superficie massima di mq 3, e deve rispettare la distanza minima di ml 100 da tutti gli altri cartelli (DPR. 16/12/1992 n. 495, Art. 51, comma 7).
4. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal IV comma, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml 20.

Art. 17 - Pubblicità fonica

1. All'esterno dei centri abitati, la pubblicità fonica è consentita dall'Ente proprietario della strada nel rispetto dell'Art. 59, commi 1 - 3 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96;
2. All'interno dei centri abitati, ai fini dell'art. 155 del D. Lgs 30/4/1992 n. 285, agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori è consentito effettuare pubblicità fonica, esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali secondo i seguenti orari:
 - dal 16/09 al 31/03: dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00;
 - dal 01/04 al 15/09: dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00.
3. I messaggi di pubblico interesse, disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco, possono essere diffusi in tutto il territorio comunale in relazione della natura e allo scopo del messaggio.
4. La pubblicità fonica è ammessa previa autorizzazione del Comune; i messaggi non possono comunque superare i tre minuti ogni ora. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
5. La pubblicità fonica è vietata nel raggio di 500 mt dalla Struttura Ospedaliera e strutture sanitarie, dalle Scuole e dal Cimitero Comunale e dai luoghi di culto.
6. La pubblicità fonica, all'interno del Centro Abitato, è consentita, con le modalità del comma 2 e previa autorizzazione del Comune, a candidati a cariche pubbliche, per il solo tempo della campagna elettorale.

Art. 18 - Volantinaggio

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire qualsiasi oggetto a scopo pubblicitario, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia e al decoro del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Eventuali oggetti distribuiti a scopo promozionale o pubblicitario devono essere tali da garantire il rispetto della pubblica decenza e da non recare pregiudizio alla sicurezza urbana e alla pubblica incolumità.
3. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
4. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali, o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

Art. 19 - Pubblicità dei cantieri edili

1. Il mezzo pubblicitario generalmente utilizzato nei cantieri edili è bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione, quali ponteggi.

2. Superficie pubblicitaria deve essere inferiore al 50% del fronte del ponteggio. La restante parte del telo di protezione del ponteggio può riportare riproduzione del fronte dell'immobile.
3. La pubblicità dei cantieri edili deve rispettare i seguenti criteri e limiti:
 - sui ponteggi o sui teloni di copertura dei ponteggi medesimi è consentito installare mezzi pubblicitari e non affissionali, con esclusione delle sorgenti luminose, di dimensioni non superiori alla superficie di appoggio o aderenza che non abbiano oggetto significativo sul suolo pubblico previa analitica relazione in ordine alla relativa sicurezza sottoscritta da tecnico abilitato;
4. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico e su ponteggi di cantiere e su cesate. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.
5. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, ai fini pubblicitari, il soprintendente rilascia nullaosta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori.

Art. 20 - Impianti di trasmissione e/o riproduzioni di immagini e altre forme di pubblicità

1. Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5) a condizione che:
 - siano posizionati nel rispetto di limiti, di fregi, decorazioni e partiture architettoniche e non occludano le eventuali aperture presenti;
 - trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
 - venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
 - se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo,
 - se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.
2. E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.
La pubblicità tipo "street marketing" tramite persone circolanti con cartelli (tipo uomini sandwich) è ammessa in genere nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni (marciapiedi, piste ciclo-pedonali o aree pedonali), e nel rispetto di tutte le norme comportamentali relative alla circolazione stradale dei pedoni. Tale forma di pubblicità può essere abbinata al volantinaggio, con le specifiche di cui all'art.18 del presente Regolamento..
3. La pubblicità tramite palloni frenati, gonfiabili ed altre similari installazioni pubblicitarie temporanee (tipo flyman ecc.) finalizzate all'evidenziazione di un'attività e rientranti nella pubblicità varia, se fissate a terra, potrà essere effettuata su aree private (di proprietà o previo nulla-osta da parte del proprietario), previo ottenimento di apposito nulla-osta da parte degli uffici competenti, sempre che il posizionamento dei mezzi pubblicitari non sia in contrasto con la normativa vigente né possa pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della circolazione stradale e non solo.
4. La Giunta comunale con specifico provvedimento, e con il fine di promuovere attività e/ iniziative di rilevante interesse della città può approvare progetti per l'installazione di mezzi pubblicitari non rientranti nelle tipologie di cui al presente Regolamento. I mezzi pubblicitari non possono in ogni caso contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale marchio e/o logo dello sponsor ed elementi distintivi qualificanti l' attività e/o l' iniziativa.

CAPO VI - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.21 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo IV.

Art.22 - Preinsegne

1. I criteri per la collocazione di Preinsegne di cui all'Art.51 comma 13 del Regolamento 495/92 sono validi all'esterno dei centri abitati.
2. All'interno dei centri abitati invece, purché l'installazione dell'impianto stesso non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali, si dettano i seguenti criteri: deroga alle distanze minime stabilite dal comma 4, lettere a) b), c), d), dell'Art. 51 del Regolamento 495/92
3. Gli impianti di questa categoria, qualora sussistano le condizioni di ingombro, possono essere affiancati tra di loro.

Art.23 - Insegne di esercizio e pubblicitarie

1. L'insegna, come viene comunemente chiamata, è un manufatto, luminoso od illuminato, mono o bifacciale atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, nel modo più schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi. Il Nuovo Codice della strada definisce l'insegna di esercizio come "...scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002, n.1 si afferma che "...possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".
2. Nel caso di insegna posta in luogo diverso dalla sede o fuori dalle pertinenze accessorie questa, viene definita insegna pubblicitaria e classificata come impianto di pubblicità e propaganda.

Art.24 - Categoria delle Insegne

1. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione)
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
2. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Art.25 - Dimensioni e collocazione delle insegne

1. Le caratteristiche tipologiche dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R.495/92 e sue successive modificazioni.
2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1.50 mq.
 - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.
3. La collocazione delle insegne di esercizio e pubblicitarie e le loro dimensioni in centro storico viene disciplinata dal capo VIII del presente regolamento.

4. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,50.
5. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml 3,00 (pedonali) e 5,10 (carrabili).
6. Le insegne frontali devono essere installate nel vano di porte e vetrine (nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave), o immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 20.
7. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche a tetto o su pensilina, se intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
8. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a ml 6,00; se collocate o aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo.
9. E' vietata l'installazione di insegne sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici ad fatta eccezione per striscioni, locandine, stendardi, gonfaloni e bandiere.
10. E' ammessa, all'interno del centro abitato, l'installazione di insegne sui parapetti di balconi e sulle facciate in deroga ai parametri dimensionali stabiliti, se inserite quali parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
11. Le insegne di case di cura private, di gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici (soggetti ad autorizzazione della Regione Marche) devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) avere dimensioni non superiori a 20.000 cmq (di norma cm 100 x cm 200);
 - b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
 - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
 - d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
 - e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
 - f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esiste, un servizio di pronto soccorso.

Art.26 - Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa ed avere una dimensione massima di cm 50 x 25.
2. Esse potranno essere realizzate in pietra, cotto, materiale plastico o metallico, in base alle caratteristiche dell'edificio su cui è apposta e dei luoghi ove esso è ubicato.
3. Qualora sia prevista l'installazione di più targhe esse dovranno risultare coordinate in un unico disegno e realizzate con lo stesso materiale.
4. Le targhe concernenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliare e le arti ausiliari nelle professioni sanitarie devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm50 x cm60) e i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a 8 cm;
 - b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
 - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Comune;
 - d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
5. Le targhe concernenti case di cura private, i gabinetti, gli ambulatori mono e polispecialistici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm60 x cm100) i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezze non superiore a cm 12;

- b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
 - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione;
 - d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
 - e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'Impresa ai sensi della normativa vigente;
 - f) il testo riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, svolte nelle strutture sanitarie (case di cura private, i gabinetti, gli ambulatori mono e polispecialistici), nonché i nomi dei titolari professionali dei relativi responsabili deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8 salvo che per il Direttore Sanitario.
6. Le targhe concernenti le professioni e le strutture sanitarie di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività. Quando l'edificio insiste in un complesso recintato le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art.27 - Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 50 x cm 25.
2. Esse sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
3. Esse potranno essere realizzate in pietra, cotto, materiale plastico o metallico, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.

Art.28 - Caratteristiche delle tende

1. Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta. L'inserimento di scritte, logo, sulle tende, è ammesso purché recanti richiami all'insegna principale. Vengono assimilati alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiali assimilabile.
2. Le caratteristiche delle tende sono individuate dal Regolamento Edilizio.
3. Le indicazioni pubblicitarie potranno essere esclusivamente di esercizio ed essere collocate, in generale, sul volants. Eccezionalmente è ammesso sul telo l'inserimento di un segno pubblicitario purché di dimensioni proporzionate al telo interessato.
4. Il rilascio di Autorizzazione Edilizia per la collocazione della tenda recante l'indicazione pubblicitaria, è comprensiva dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

Art.29 - Vetrofanie e Vetrografie

1. Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive esterne o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.
2. Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido, a mola, ecc. pitture monocromatiche o colorate) che possono risultare interventi di notevole significato, atti a produrre nell'ambiente segni qualificanti, devono sempre essere realizzate con progetto integrato in coerenza con la tipologia di serramento o devanture preesistenti.

Art.30 - Inserzioni dipinte, murales tromp l'oeil

1. Inserzioni dipinte, murales e tromp l'oeil sono ammessi su pareti cieche di edifici esistenti purché presentino soluzioni di elevata qualità formale e di attento inserimento nel contesto ambientale.

Art. 31 - Insegne di pubblico interesse

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative all'indicazione di servizi di pubblica utilità. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività: Ospedali, Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia medica, Farmacie, tabacchi e valori bollati.

CAPO VII- GLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI

Art.32 - Caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi per le affissioni sono distinti, in base alle loro caratteristiche e dimensioni in:
 - a) tipo "poster": impianto mono o bifacciale collocato a muro o a terra su supporti propri (dimensioni:m.t.6x3);
 - b) tipo "standard": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm140 x cm100; cm200 x cm140 e cm280 x cm200), che verticalmente (dimensioni: cm100 x cm140, cm140 x cm200 e cm 70 x cm 100);
 - c) tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm 70 x 100;
 - d) tipo "trespolo" o "Totem": impianto perifacciale o cilindrico, collocato a terra su supporto proprio (dimensioni di ogni pannello espositivo: cm.140 x cm.200);
2. Gli impianti per affissioni "tipo poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml 6 x 3, racchiuso da una cornice di materiale plastico, metallico o legno, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Qualora l'impianto sia collocato a terra esso dovrà essere sostenuto da due o più montanti in modo tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art.21 comma 5, l'impianto, nei centri abitati, dovrà essere posto in modo che la cornice inferiore si trovi ad una distanza da terra non inferiore a ml 0,60 e non superiore a ml 1,00.
3. Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciato con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui viene installato. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui al precedente comma 1, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art.21 comma 5, l'impianto, nei centri abitati, dovrà essere posto in modo che la cornice inferiore si trovi ad una distanza da terra non inferiore a ml 0,60 e non superiore, a ml 1,00.
4. Per il Centro Storico è prevista l'installazione di standardi particolari realizzati in ghisa da utilizzare esclusivamente per affissioni istituzionali e funebri.
5. Gli impianti del tipo, "tabella" potranno essere realizzati in metallo o legno opportunamente trattato per resistere agli agenti atmosferici e dotati di cornice perimetrale. Essi dovranno essere fissati al muro ad una altezza da terra non inferiore a ml 1,00. Le cornici riprendono i colori stabiliti per gli standardi delle stesse zone.
6. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" o "totem" potranno essere plurifacciale o cilindrici. La struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico o in materiale plastico, opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima. L'impianto dovrà avere un colore di norma grafite opaco e potrà essere arricchito con elementi decorativi vari. Eventuali altri colori dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni standard di cm 140 x 200, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti tipo brugola, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del

mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 21 comma 5, il pannello pubblicitario, nei centri abitati, dovrà essere posto in modo che la cornice inferiore si trovi ad una distanza da terra non inferiore a ml 0,60 e non superiore a ml 1,00.

7. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, tenuto conto della popolazione residente e turistica di Sant'Elpidio a Mare, la superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi 500 mq. di cui il 20% riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica. Le superfici sopraindicate possono essere rideterminate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 Ottobre e che entra in vigore da 1° gennaio dell'anno successivo.
8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. Il Comune provvederà al rimborso del diritto o dell'imposta già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

CAPO VIII- COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E DI INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE

Art.33- Norme generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di cui ai capi precedenti.
2. All'interno del Centro Storico così come individuato dagli strumenti urbanistici, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio di cui alla lettera c) dell'art. 24, targhe di esercizio e bacheche a muro, così come definite al precedente Capo II e conforme alle prescrizioni contenute nella disciplina particolareggiata del centro storico di cui alla D.C.C n. 35 del 15/11/2010 e s.m. e i.
3. All'interno del centro abitato del Capoluogo, Casette d'Ete, Cascinare, Castellano, Bivio Cascinare, Cretarola e Luce, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio così come individuate dall'art. 25, lett. a),b),c),e) targhe di esercizio e bacheche a muro così come definite al precedente Capo II e conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Per l'informazione sulle attività dei teatri e musei, statali o comunali, e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo.

Art.34 - Insegne di esercizio

1. All'interno del Centro storico le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra, gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio ed allineate al filo interno della muratura o del vetro. La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed al filo interno della muratura. È comunque vietata l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di apertura ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare tutto lo spazio delimitato dallo stesso.
2. Le insegne relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

Art.35 - Targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività è in genere consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle

porte d'ingresso o sullo stipite e realizzate nel rispetto delle norme di cui al Regolamento edilizio.

2. Qualora sia prevista la collocazione di più targhe, esse dovranno essere raggruppate, coordinate da un unico disegno e realizzate in un unico materiale.

Art.36 - Bacheche a muro

1. L'uso di bacheche è legato esclusivamente all'esposizione di comunicazioni prive di rilevanza economica da parte di enti o associazioni socio-culturali, sportive o religiose riconosciuti e sedi di partito. E' inoltre ammesso a locali di intrattenimento quali Teatri e Cinema.
2. Le bacheche utilizzate a tale scopo potranno essere collocate esclusivamente nelle immediate adiacenze delle sedi ove viene esercitata l'attività e avere dimensione massima di cm. 80 per cm. 120, una sporgenza massima dal filo esterno della muratura non superiore a 5 centimetri e dovranno essere prive di illuminazione.
3. Non è consentito l'utilizzo di bacheche come spazio porta insegna.
4. È consentita l'installazione di bacheche per i servizi di pubblica utilità di cui all'art.31 con dimensioni massime di cm. 50 per cm. 30 che potranno essere illuminate.
5. Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande potranno esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi tramite "vetrinette porta-menù". Le stesse dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Tuttavia, in casi particolari nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso, qualora siano prospicienti strade diverse. Le vetrinette porta-menù hanno una dimensione massima di cm 100x60 cm e possono essere illuminate.
6. La medesima funzione potrà essere attuata con l'ausilio di una "lavagna" da collocare o in sostituzione della vetrinetta porta menù oppure nell'ambito del plateatico, delle dimensioni di cm 100x70.

Art.37 – Tende

1. Le tende esterne sono collocate secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e dal Piano particolareggiato del centro storico.

Art.38 - Vetrefanie e vetrografie

1. La realizzazione di vetrefanie e vetrografie è ammessa nel rispetto di quanto stabilito dal precedente Art.33.

Art.39 – Materiali ammessi

1. Per quanto non espressamente previsto nell'installazione di mezzi pubblicitari in centro storico, si rimanda alla disciplina particolareggiata del centro storico di cui alla D.C.C n. 35 del 15/11/2010 e s.m. e i.

CAPO IX - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.40- Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione.

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda su tutto il territorio comunale deve presentare domanda ed ottenere autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Fuori dal Centro Abitato, la domanda deve essere presentata al Comune, ai sensi D.lgs. del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - a) per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;
 - b) all'interno del Centro Abitato, di cui all'Art.2 del Codice della Strada, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art.41 – Termini di validità dell'autorizzazione

1. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.
2. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti fissi (pubblicitari di cui all'art. 3 del presente regolamento) ha validità per un periodo di 3 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.
3. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità da 15 gg. antecedenti l'evento e fino alle 24 ore successive allo stesso.
4. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori riguardanti il lancio di iniziative commerciali ha validità per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile per soli ed ulteriori 3 mesi a condizione che non sono state apportate modifiche alla situazione da cui è scaturito il rilascio dell'autorizzazione originaria.
5. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 3 possono essere accolte con la sola osservanza dei limiti di distanza previsti dall'art.8 del presente regolamento.

Art.42 - I termini di rilascio dell' autorizzazione

1. I tempi del procedimento amministrativo per il rilascio dell' autorizzazione sono i seguenti:
 - a) 30 (trenta) giorni per la pubblicità relativa a manifestazioni, eventi e iniziative e per la pubblicità non superiore a tre mesi;
 - b) 60 (sessanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto.
2. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sono raddoppiati nelle seguenti ipotesi:
 - a) Espletamento dell' istruttoria relativa all'installazione di impianti innovativi, di arredo urbano e di progetti particolari;
 - b) qualora il Responsabile del Servizio ravvisasse, per ogni procedimento, la necessità di acquisire pareri di altri uffici comunali e altri Enti.

Art.43 - Presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello unico attività produttive utilizzando l' apposita modulistica.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale fatta eccezione per gli impianti di pre-insegne o altri impianti multipli ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze.
3. L'ufficio competente, entro i termini di cui al precedente articolo, deve concedere o negare l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato.
4. E' escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine.
5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla ricevuta rilasciata dal SUAP. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il termine di cui sopra decorre dalla acquisizione di tale provvedimento.

Art.44 – Autorizzazione triennale. Rinnovo.

1. L'autorizzazione triennale all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile presentando apposita richiesta al SUAP, almeno 90 giorni prima della scadenza naturale.

2. La domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata del titolare dell'attività che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre comportano la richiesta di una nuova autorizzazione.

Art.45 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) dempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - d) nel caso di cessione dell'attività consegnare al nuovo titolare copia dei provvedimenti autorizzativi;
 - e) su ogni cartello autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art.46 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione triennale, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o un altro mezzo pubblicitario, deve presentare comunicazione al SUAP, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, ove il SUAP non richieda integrazioni, la richiesta s'intende accolta.

Art.47 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata prima della naturale scadenza fissata in anni 3 (tre) per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.
2. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) per scadenza del termine di cui all'art. 45 " autorizzazione triennale e rinnovo"
 - b) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - c) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - d) per mancata corresponsione dell' imposta per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuta al Comune;
 - e) per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto.

Art.48 – Autorizzazione. Esclusioni.

1. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente regolamento nei seguenti casi:

- a) I cartelli di cantiere, compresa l'eventuale pubblicizzazione dei materiali edili ed impiantistici utilizzati, purché posti all'interno del cantiere di riferimento, limitatamente alla durata dello stesso e della superficie massima di mq 3 complessivi per ogni facciata o lato del cantiere;
- b) le insegne di esercizio, supportate da telo delle dimensioni non superiori a quelle preesistenti, sui ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A condizione che il mezzo pubblicitario riguardi l'attività preclusa alla vista dal ponteggio stesso, sia collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli e non precluda la visibilità dei segnali stradali;
- c) gli avvisi di locazione o vendita di un immobile di forma rettangolare (dimensione massima m. 0.50 x 0.50) posizionati sullo stabile cui si riferiscono a condizione che non contengano forme pubblicitarie quali riferimenti, loghi di agenzie immobiliari, intermediatori, ecc. e comunque qualsiasi segno pubblicitario in genere;
- d) la pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, di forma rettangolare (dimensione massima di m. 0.40 x m. 0.50), posta sulle facciate e/o gli spazi esterni degli esercizi di vendita;
- e) le targhe non luminose reclamizzanti centri autorizzati di revisione dei veicoli delle dimensioni massime di cm. 30 x 50;
- f) i simboli di Poste e Telegrafi, Monopoli di Stato e Farmacie;
- g) le insegne delle Forze dell'Ordine, degli Istituti Scolastici e ospedalieri apposte sulle sedi di istituto;
- h) un menù delle dimensioni massime di m. 1,00 x 0,80 da installare o su un cavalletto amovibile, non luminoso, per ogni pubblico esercizio o attività, da posizionare in proprietà privata, prospiciente all'entrata degli esercizi ed esclusivamente negli orari di apertura, o su altra idonea struttura regolarmente autorizzata;
- i) cartelli indicanti il limite di proprietà delle dimensioni massime di mt. 0,35 x 0,25;
- j) i manifesti, gli striscioni e gli stendardi installati per manifestazioni temporanee all'interno delle aree adibite ad esse se interdette al transito veicolare e a condizione che non siano visibili dalle strade aperte al transito, per la sola durata della manifestazione e reclamizzanti attività o associazioni o sponsor inerenti la stessa;
- k) gli striscioni e tutte le forme pubblicitarie apposte all'interno dei campi e delle strutture sportive, purché non visibili da strade pubbliche.

CAPO X -VIGILANZA E SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento o dell'ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli impianti pubblicitari abusivi entro 3 giorni dalla contestazione e/o dalla contestazione della violazione facendone menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.
3. In casi di inottemperanza all'ordine di rimuovere entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili della violazione le spese sostenute. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia delle spese di custodia nonché di custodia, dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.
4. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. Trascorso inutilmente il termine indicato il materiale sequestrato è oggetto di confisca ai sensi della normativa vigente.
6. S'intendono abusivi i mezzi pubblicitari e di propaganda installati senza preventiva autorizzazione o, comunque, esposti in difformità della medesima.

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, nell'ordine, alle norme del codice della strada di cui al D.lgs 285/92 e del relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 495/92, alle norme relative ai tributi locali sulla pubblicità e sulla occupazione di suolo pubblico di cui al D.lgs. 507/93, ai restanti regolamenti comunali, ai principi generali dell'ordinamento e agli usi e consuetudini locali.

Art. 51 - Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria e comunque entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 52 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga il regolamento comunale per l'installazione di impianti pubblicitari approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 16 aprile 2003 e la successiva Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 19.12.2011 concernente modifiche al regolamento di installazione degli impianti pubblicitari